



## **CITTÀ DI VERCELLI**

### **SINDACO** **SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE**

#### **ORDINANZA N. 399 del 16/10/2023**

**OGGETTO: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VERCELLI.**

#### **IL SINDACO**

**VISTO** il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c) del D.lg. 19.8.2005 n. 192” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27.06.2013 n. 149;

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Vercelli rientra nella Zona climatica E ove l'esercizio degli impianti termici è consentito, dalle predette disposizioni, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013;

**VISTO** l’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 che consente al Sindaco, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il Comune di Vercelli è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell’aria;
- il Comune di Vercelli, con l’adesione al “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, promosso dalla Commissione Europea, ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio,

l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico;

- gli impianti termici ad uso civile rappresentano un'importante fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;
- le temperature registrate in Comune di Vercelli dalle stazioni meteorologiche ARPA sono al di sopra della media stagionale, così come accaduto negli ultimi anni;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

- nel periodo autunnale-invernale si registrano aumenti del quantitativo di particolato atmosferico (PM10) con alcuni superamenti del Valore Limite giornaliero, anche a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche tipiche della Pianura Padana.;
- durante le precedenti stagioni termiche 2021/2022 e 2022/2023 sono state attivate in alcune occasioni le misure emergenziali di limitazione delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 9-2916 del 26.02.2021 e della conseguente Ordinanza sindacale n. 312 del 14.09.2021, nonché alla D.G.R. n. 23-7444 del 13.11.2023 e della conseguente Ordinanza sindacale n. 347 del 20.09.2023;

**TENUTO CONTO CHE** un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici, contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

**RITENUTO PERTANTO CHE** le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

**VISTI** gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 16.04.2013, il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

### **ORDINA**

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D.Lgs. 48/2020 presenti sul territorio, le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 15.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 74/2013, ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti all'art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 74/2013:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

- edifici adibiti a scuole materne e asili nido.

### **ORDINA ALTRESI'**

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore massime giornaliere di utilizzo).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL SINDACO**  
**(Andrea CORSARO)**

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.**